



SENT. 169/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO

Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 59484 del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.

235/2021, depositata il 16/9/2021

proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri,

Giuseppina Giannico e Lidia Carcavallo, elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto;

	SENT. 169/2024	
	<u>nei confronti di</u>	
	OMISSIS , nato il OMISSIS a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato	
	e difeso, nel primo grado del giudizio, dall’Avv. Fiorella Palmieri (c.f.	
	PLMFLL72A65D122X), presso lo studio del quale in Crotone, via	
	Torino n.148, è elettivamente domiciliato, con richiesta di ricevere tutte	
	le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax	
	0962-28583/905218 o all’indirizzo p.e.c.	
	fiorella.palmieri@avvocaticrotone.legalmail.it	
	VISTO l’atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 18 giugno 2024, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi e l’Avv.	
	Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell’INPS.	
	FATTO	
	Con sentenza n. OMISSIS, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone	
	accertava l’intervenuta esposizione qualificata del OMISSIS alle fibre di	
	amianto nel segmento temporale 23/6/1980 – 28/4/1994, periodo nel quale	
	intratteneva un rapporto di lavoro privato, riconoscendogli i benefici	
	pensionistici di cui all’art. 47 del D.L. n. 269/2003 conv. in L. 326/2003	
	consistenti nell’applicazione – ai soli fini della determinazione dell’importo	
	delle prestazioni pensionistiche, ma non della maturazione del diritto di	
	accesso alle medesime – del coefficiente di moltiplicazione di 1,25.	
	Il giudice civile, invece, negava la spettanza del più favorevole beneficio di	
	cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - applicazione del	
	coefficiente di 1,50 sia per l’accesso alla prestazione pensionistica sia per la	
	2	

	SENT. 169/2024	
	determinazione dell'importo della pensione - in quanto il ricorrente era	
	sprovvisto dei requisiti richiesti al momento della domanda giudiziale: avere	
	presentato la domanda amministrativa entro il 2 ottobre 2003 (la domanda era	
	stata presentata in data 6/6/2005) e l'aver raggiunto i 37 anni di contributi utili.	
	Dopo essere stato assunto, nel giugno 2003, alle dipendenze di un ente	
	pubblico locale (Consorzio Regionale per lo Sviluppo della Attività Produttive	
	– ora C.O.R.AP.), con conseguenziale iscrizione presso la Cassa pensioni	
	dependenti enti locali (CPDEL), e aver ricongiunto, ai sensi della l. 29/1979,	
	la contribuzione già accreditata presso l'AGO INPS, il OMISSIS, nel gennaio	
	2015, chiedeva la fruizione del più favorevole beneficio di cui all'art. 13 della	
	l. 257/1992.	
	L'INPS rigettava a domanda sulla base dell'assorbente considerazione che	
	l'istante non era iscritto all'AGO, gestita dall'INPS, condizione	
	espressamente prevista dalla disposizione invocata.	
	Il Tribunale di Crotone, adito per il riconoscimento del diritto alla fruizione	
	del beneficio connesso alla esposizione all'amianto più favorevole di quello	
	già giudizialmente riconosciutogli, declinava la giurisdizione « <i>in favore della</i>	
	<i>Corte dei Conti con riferimento alla richiesta di maggiorazione contributiva</i>	
	<i>e previdenziale ai sensi dell'art.13, comma 8 legge n. 257/1992, in</i>	
	<i>applicazione dell'art. 1 comma 115, legge n. 190/2014, avendo il diritto</i>	
	<i>azionato dalla parte ricorrente natura pensionistica poiché incide sul diritto</i>	
	<i>a conseguire il trattamento di quiescenza e sull'ammortamento dello stesso,</i>	
	<i>posto che l'attuale rapporto di lavoro del OMISSIS ha natura pubblica e,</i>	
	<i>dunque, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti, Giudice delle</i>	
	<i>pensioni pubbliche».</i>	
	3	

La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, giudice innanzi al quale la causa era stata ritualmente riassunta, con la sentenza n. 235/2021, depositata il 16/9/2021 e notificata il 24/9/2021 (poi nuovamente notificata il 29/9/2021), accoglieva il ricorso promosso da OMISSIS riconoscendogli il diritto ai benefici previsti all'art. 1, comma 115, della l. 190/2014 e, pertanto, alla maggiorazione contributiva e previdenziale ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257/1992, a decorrere dal 26/1/2015.

- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che l'INPS aveva formulato ritenendo legittimato l'INAIL,

- l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 639/1970, evidenziando che l'INPS aveva respinto espressamente l'istanza in data 11/10/2016 e, prima dello spirare del termine triennale per l'introduzione della domanda giudiziale di cui all'indicata disposizione, il pensionato, in data 30/1/2018, aveva adito il Tribunale di Crotone (poi dichiaratosi sprovvisto di giurisdizione)

con riferimento al merito, prioritariamente, precisava il perimetro della cognizione rilevando che l'accertamento della esposizione qualificata del OMISSIS alle fibre di amianto era profilo ormai coperto dal giudicato, formatosi sulle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Crotone n. OMISSIS e che il giudizio era volto a verificare la spettanza del diritto «ai benefici previsti all'art. 1, comma 115, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 e,

	SENT. 169/2024	
	<i>pertanto, alla maggiorazione contributiva e previdenziale ai sensi dell'art. 13,</i>	
	<i>comma 8 L. n. 257/92, sin dal momento della istanza amministrativa presso</i>	
	<i>l'INPS (26.1.2015), con ogni altra conseguenza anche economica».</i>	
	Evidenziava, inoltre, che tale domanda presentava la peculiarità che il	
	OMISSIS aveva ottenuto il riconoscimento giudiziale con riferimento alla	
	condizione di dipendente del settore privato iscritto all'AGO. A seguito di	
	cessazione dell'attività lavorativa dopo un periodo di mobilità, era stato	
	assunto dal Consorzio Sviluppo Industriale della provincia di Crotone, oggi	
	C.O.R.A.P., ente pubblico economico, transitando, ai fini previdenziali, alla	
	gestione ex INPDAP con ricongiungimento dei diversi periodi contributivi ex	
	art. 2, l. 29/1979.	
	Sulla base di tale constatazione, reputava dirimente il disposto dell'art. 1,	
	comma 279, della l. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) che, intervenendo	
	sull'art. 1, comma 275, della l. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), a sua	
	volta di riforma di quanto stabilito nell'art. 1, comma 117 della legge n.	
	190/2014, aveva esteso la platea dei beneficiari ricomprendendovi anche	
	coloro che, come il OMISSIS, erano stati precedentemente esclusi.	
	Ancora, negava l'assunto dell'INPS secondo cui il ricorrente non avrebbe	
	ottenuto alcun vantaggio in quanto l'anzianità complessiva utile ai fini	
	pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti	
	dall'esposizione all'amianto, non avrebbe potuto risultare superiore a	
	quarant'anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi	
	pensionistici di appartenenza, ove inferiore.	
	E ciò in quanto la disciplina asseritamente preclusiva (DM 27 ottobre 2004)	
	era connessa al beneficio previdenziale di cui all'art. 47 del D.L. n. 269/2003,	
	5	

	SENT. 169/2024	
	mentre, nel caso esaminato, veniva in rilievo il beneficio previdenziale di cui	
	all'art. 1, comma 115, della l. 190/2014.	
	Infine, rigettava l'eccezione di prescrizione decennale del diritto ai benefici di	
	cui all'art. 13, comma 8 della l. 257/1992, sostenendo che il legislatore nel	
	2015 aveva consentito l'ammissione al beneficio previdenziale vigente al	
	tempo in cui si era verificata l'esposizione.	
	Avverso tale decisione l'INPS, in data 23/11/2021, proponeva appello.	
	Prioritariamente, censurava la <i>«Violazione e falsa applicazione dell'art. 1,</i>	
	<i>comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»</i> , sostenendo che la	
	ricostruzione normativa a sostegno della statuizione di accoglimento della	
	domanda non era corretta.	
	Ad opinione dell'Istituto previdenziale, non avrebbe potuto operarsi una	
	interpretazione in <i>«combinato disposto»</i> delle disposizioni di cui ai commi	
	115 e 117 dell'art. 1 della legge 190/2014, trattandosi di disposizioni del tutto	
	differenti, quanto ad oggetto e destinatari.	
	La prima (comma 115) consente ai lavoratori iscritti nell'assicurazione	
	generale obbligatoria dell'INPS, già occupati presso aziende che abbiano	
	collocato in mobilità tutti i loro dipendenti, nonché titolari di sentenza passata	
	in giudicato con la quale sia stato accertato il diritto alla rivalutazione	
	contributiva per esposizione ad amianto con il coefficiente di cui all'art. 47 del	
	d.l. 269/2003, di ottenere il più favorevole coefficiente di rivalutazione	
	previsto dall'art. 13, comma 8, della l. 257/1992; la seconda (comma 117),	
	invece, non riguarda la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto	
	prevista dall'art. 13, comma 8, della l. 257/1992 e dall'art. 47 del d.l. 269/2003:	
	non richiama il comma 8 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 (ossia la norma	
	6	

	SENT. 169/2024	
	che tipizza il coefficiente di rivalutazione dei contributi preteso dal	
	OMISSIS), bensì il comma 2 del ripetuto articolo 13.	
	Tale norma prevedeva, in favore dei lavoratori titolari di almeno 30 anni di	
	contributi e dipendenti da aziende che estraevano o utilizzavano amianto, un	
	prepensionamento da attuare mediante l'accredito di un bonus contributivo di	
	5 anni, bonus che avrebbe dunque fatto raggiungere la soglia dei 53 anni di	
	contributi e, con essa, il diritto alla pensione di anzianità di cui all'art. 2 della	
	legge n. 153/1969.	
	Dal punto di vista soggettivo, poi, la disposizione di cui al comma 17 è rivolta	
	a platea del tutto diversa da quella interessata al comma 115, riferendosi a	
	lavoratori già dipendenti da imprese che effettuavano bonifiche e	
	scoibentazioni, che siano rimasti disoccupati a seguito di fallimento o chiusura	
	aziendale e che siano affetti da malattia professionale asbesto-correlata	
	certificata dall'INAIL.	
	Inoltre, l'ampliamento della platea dei beneficiari delle misure premiali per	
	l'esposizione all'amianto, affermato dal primo giudice valorizzando il	
	disposto dell'art. 1, comma 275, della l. 208/2015, trascurava la circostanza	
	che detta previsione si riferisce ai soli lavoratori indicati «all'articolo 1,	
	comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», senza menzionare i	
	lavoratori destinatari del disposto del comma 115 dell'art. 1 della legge	
	n.190/2014, lavoratori che, pertanto, continueranno a essere esclusivamente	
	quelli iscritti «all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS».	
	Sosteneva, poi, che, anche dal punto di vista sistematico, la ricostruzione non	
	poteva essere condivisa: poiché l'art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014 è	
	norma eccezionale perché consente di superare i limiti del pregresso giudicato	
	7	

	SENT. 169/2024	
	ammettendo l'assicurato, in deroga al disposto dell'art. 2909 c.c. a fruire di una	
	prestazione diversa e incompatibile rispetto a quella che gli era già stata	
	riconosciuta «in via giudiziale definitiva», ne era prelusa l’operatività oltre i	
	casi espressamente contemplati.	
	Ancora, rilevava che la limitazione del disposto del comma 115 ai soli	
	lavoratori del settore privato, lungi dal costituire una forma di	
	«discriminazione» (come adombrato dal ricorrente) in danno dei pubblici	
	dipendenti, sarebbe del tutto coerente con la ratio della legge che è quella di	
	offrire a soggetti che hanno perduto l'impiego e sono stati pertanto collocati in	
	mobilità, un'agevolazione al pensionamento. Ed è in quest'ottica che si	
	giustifica l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 13 della	
	legge n. 257/1992.	
	Contestava, inoltre, l’affermazione del primo giudice secondo cui, a seguito	
	della soppressione dell'INPDAP, tutti i lavoratori pubblici sarebbero transitati	
	nell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, con conseguente	
	perfezionamento del requisito imposto dall'art. 1, comma 115, della legge n.	
	190/2014. In realtà, la soppressione dell'INPDAP e la conseguente iscrizione	
	all'INPS dei lavoratori del settore pubblico non ha comportato alcuna osmosi	
	dei rispettivi regimi previdenziali, che continuano a essere retti dalle rispettive	
	regole di settore.	
	Infine, in estremo subordine, rilevava che il primo giudice aveva erroneamente	
	fissato la decorrenza del diritto del OMISSIS alla data della domanda	
	amministrativa all'INPS del gennaio 2015: anche a voler accedere alla	
	avversata ricostruzione, l’asserito ampliamento dei beneficiari del modificato	
	assetto era avvenuto in forza del disposto dell'art. 1, comma 279, della legge	
	8	

	SENT. 169/2024	
	30 dicembre 2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Quindi, alla data della	
	domanda amministrativa (gennaio 2015), i dipendenti pubblici erano esclusi	
	dal novero dei destinatari della previsione del comma 117 e la soluzione	
	ermeneutica accolta dal primo giudice era in violazione del principio di	
	irretroattività della legge.	
	Conclusivamente, l'Istituto previdenziale chiedeva la totale riforma della	
	sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta dal OMISSIS.	
	All'udienza del 18/6/2024, il difensore dell'INPS ribadiva le conclusioni	
	rassegnate in atti, svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato	
	OMISSIS il quale, benché ritualmente evocato in giudizio (notifica dell'atto	
	di appello a mezzo pec al difensore che aveva patrocinato in primo grado in	
	data 21/11/2021) e reso edotto della udienza di trattazione del giudizio	
	(notifica del d.f.u. a mezzo pec al medesimo difensore in data 28/1/2024), non	
	si è costituito.	
	Nel merito, l'appello è fondato.	
	Costituiscono circostanze ormai incontroverse che il OMISSIS ha subito,	
	durante l'attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetto privato,	
	una esposizione qualificata alle fibre di amianto e che, per tale ragione, ha	
	ottenuto il riconoscimento del beneficio dell'applicazione, ai periodi di	
	contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto, di un	
	coefficiente di moltiplicazione di 1,25, utile solamente ai fini della	
	determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della	
	9	

	SENT. 169/2024	
	maturazione del diritto di accesso alle medesime.	
	Il medesimo, tenuto conto delle intervenute modifiche alla disciplina di settore, tese ad ampliare progressivamente la platea dei beneficiari delle misure premiali, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del più favorevole coefficiente di maggiorazione pari al 1,5, utile non soltanto ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche ma anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime.	
	Sul punto, escluso che, per le rigidità che caratterizzano la cognizione del giudice di appello nei giudizi in materia pensionistica (limitata alle sole questioni di diritto, ai sensi dell'art. 170, comma 1, primo periodo, c.g.c.), possa in questa sede essere compiuto un apprezzamento dell'utilità di un simile beneficio per il OMISSIS, essendosi l'INPS limitato a prospettare dubbi in proposito, senza però chiarire se, in concreto, l'applicazione di tale coefficiente gli avrebbe potuto arrecare un reale beneficio pensionistico (beneficio che, qualora insussistente, avrebbe compromesso in radice l'interesse ad agire), dirimente è la constatazione che la complessa stratificazione degli interventi normativi tesi ad estendere la platea dei lavoratori esposti all'amianto non consente al OMISSIS di accedere al beneficio più favorevole di quello già giudizialmente riconosciutogli.	
	A fondamento della pretesa il OMISSIS aveva evocato l'art. 1, comma 115, della l. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).	
	Detta norma, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 12-vicies bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dall'art. 1, comma 279, L. 28	
	10	

dicembre 2015, n. 208, prevede che «Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

A ben vedere, l'applicabilità di tale disposizione era giustificata dall'allora ricorrente OMISSIS solo valorizzando la circostanza che all'INPS, dal 1/1/2012, erano state trasferite le funzioni facenti capo (fra l'altro) all'INPDAP, ente che gestiva la sua posizione previdenziale quale dipendente di ente locale.

Sicché, ad opinione dell'allora ricorrente, sarebbero stati attratti nel perimetro di applicabilità della norma che aveva ampliato il beneficio in materia di amianto coloro che avevano visto trasferita all'INPS la gestione della posizione previdenziale per effetto del fenomeno successorio di cui all'art. 21

	SENT. 169/2024	
	del d.l. 201/2011. Un'eventuale diversa interpretazione avrebbe generato,	
	sempre nella prospettiva del ricorrente, «un'evidente ed ingiusta	
	discriminazione» in danno degli iscritti alle forme di previdenza obbligatorie	
	gestite dall'INPS diverse dalla a.g.o. gestita dal medesimo Istituto.	
	Il primo giudice, per ovviare alla scarsa robustezza di tale assunto, ha fatto	
	riferimento all'art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità	
	2016). Detta disposizione (nella formulazione risultante dalle modifiche	
	apportate dall'art. 1, comma 274, L. 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal	
	1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'art. 13-ter, comma 1, D.L. 20 giugno	
	2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123)	
	prevede che <i>«Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge</i>	
	<i>23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai</i>	
	<i>lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano</i>	
	<i>transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi</i>	
	<i>coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del</i>	
	<i>soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione</i>	
	<i>contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e</i>	
	<i>risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione</i>	
	<i>generale obbligatoria, derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115,</i>	
	<i>della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla</i>	
	<i>decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016»</i>	
	L'effetto espansivo che tale disposizione genera è, espressamente, limitato ai	
	lavoratori indicati all'art. 1, comma 117 della l. 190/2014 ma non anche a	
	quelli contemplati nel precedente comma 115, cioè la disposizione da cui	
	dipenderebbe la fruibilità del beneficio in materia di amianto auspicato dal sig.	
	12	

OMISSIS.

Tale circostanza è ritenuta dal primo giudice non ostativa, atteso che i commi 115 e 117 sarebbero «*da interpretare in combinato disposto*» (cfr. pagg 16 e 17 della sentenza impugnata): pertanto, in tale prospettiva, il perimetro applicativo del comma 115 coinciderebbe con quello del successivo comma 117.

Senonché, una simile ricostruzione non può essere condivisa.

Gli spiccati connotati di specialità che caratterizzano i regimi ampliativi di benefici connessi all'esposizione all'amianto, a loro volta già derogatori rispetto alla disciplina previdenziale comune, con ogni evidenza, impediscono elaborazioni ampliative, in via interpretativa, degli assetti normativamente stabiliti in modo puntuale.

E infatti, l'operazione ermeneutica volta a consentire l'applicazione del comma 115, non solo ai soggetti ivi contemplati ma anche a quelli che, per effetto dell'art. 1, comma 275, della l. 208/2015, risulterebbero legittimati a fruire dell'applicazione del comma 117, finirebbe per trascurare la rilevante circostanza che, secondo il pur non cristallino disposto del citato comma 275, l'ambito dei beneficiari è delimitato attraverso la specificazione di peculiari connotati:

- essere cessati da un rapporto di lavoro presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale,
- essere transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero

	SENT. 169/2024	
	nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano	
	effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 7 febbraio 1979, n. 29,	
	- essere iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse	
	dall'assicurazione generale obbligatoria,	
	- non aver maturato il diritto alla decorrenza del trattamento	
	pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.	
	In definitiva, l’espansione della portata applicativa dell’art. 1, comma 117,	
	della l. 190/2014, realizzata dall’art. 1, comma 275, della l. 208/2015 mira a	
	salvaguardare coloro che, trovandosi in particolarissime condizioni, non	
	avevano maturato il diritto a pensione in un circoscritto segmento temporale	
	(nel corso degli anni 2015 e 2016). Diversamente, il comma 115 mira ad	
	ampliare, addirittura superando statuizioni giudiziali passate in giudicato, la	
	portata dei benefici già riconosciuti, consentendo la fruizione di quelli vigenti	
	al tempo in cui l’esposizione alle fibre di amianto si è realizzata (coefficiente	
	moltiplicatore del 1,5, anziché del 1,25, impiegabile tanto ai fini della	
	determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche che della	
	maturazione del diritto di accesso alle medesime).	
	Pertanto, difettano macroscopicamente le condizioni per far luogo alla lettura	
	in combinato disposto delle due disposizioni e ciò, in radice, preclude la	
	possibilità per il OMISSIS di accedere alla più favorevole misura straordinaria	
	di sostegno.	
	In ogni caso, anche nell’eventualità in cui si volesse ritenere estensibile la	
	portata applicativa del comma 115 e, dunque, reputare non preclusiva la non	
	appartenenza all’a.g.o. gestita dall’INPS o all’assicurazione obbligatoria	
	14	

	SENT. 169/2024	
	contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, risulta del tutto	
	indimostrato che il OMISSIS vanti l'ulteriore, indispensabile requisito per far	
	luogo all'applicazione di detta norma dell'aver prestato lavoro alle dipendenze	
	di «aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione	
	dell'attività lavorativa».	
	Conclusivamente, l'appello è fondato e per l'effetto, in riforma della sentenza	
	impugnata deve essere negata l'applicabilità all'appellato dell'art. 1, comma	
	115, l. 190/2014.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della difesa	
	dell'INPS, nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge, come e se	
	dovuti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma la	
	sentenza impugnata dichiarando non applicabile a OMISSIS l'art. 1, comma	
	115, della l. 190/2014.	
	Liquida, in favore della difesa dell'INPS, le spese nella misura di € 1.000,00	
	oltre accessori di legge, come e se dovuti, ponendole a carico della parte	
	soccombente.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	L'ESTENSORE Dott. Roberto Rizzi f.to digitalmente	IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita Loreto f.to digitalmente
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 LUGLIO 2024	
	15	

	SENT. 169/2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto	
	16	

SENT. 169/2024

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 LUGLIO 2024

p. IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole